SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 221

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 5 settembre 2020** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Banca d'Italia

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 2020, n. **109**.

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia recanti il trasferimento alla Regione di beni immobili dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante: «Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 237, recante: «Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, recanti il trasferimento alla Regione di beni immobili dello Stato»;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 35, recante: «Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, concernenti integrazioni al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 237, in materia di trasferimento alla Regione di beni immobili dello Stato»;

Visto il Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ed, in particolare, gli articoli 54 e 55;

Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello Statuto speciale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 22 luglio 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa e per i beni e le attività culturali e per il turismo;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Trasferimento di beni

1. Sono trasferiti alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito Regione, i beni individuati nell'allegato *A)* al presente decreto.

2. La Regione è autorizzata a trasferire ai comuni o ad altri enti pubblici i beni di cui al comma 1, fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 54 e 55 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. Il trasferimento di cui ai commi 1 e 2 decorre dalla data di sottoscrizione del relativo verbale di consegna.

Art. 2.

Operazioni di consegna

1. Il competente Ufficio dell'Agenzia del demanio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'atto di consegna di cui all'articolo 1, comma 3, trasferisce alla Regione i beni di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Il verbale di consegna dei beni è sottoscritto congiuntamente dal competente Ufficio dell'Agenzia del demanio e dalla Regione e costituisce titolo per il trasferimento, la trascrizione e la voltura catastale dei beni medesimi in favore della Regione.

3. In caso di ulteriore trasferimento dei beni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il verbale di consegna è sottoscritto dalla Regione, dal Comune o da altro ente pubblico e costituisce titolo per il trasferimento, la trascrizione e la voltura catastale dei beni medesimi in favore del Comune o di altro ente pubblico.

4. Gli effetti di cui al comma 3 si realizzano anche con la sottoscrizione contestuale del verbale di consegna di cui al comma 2 da parte del Comune o di altro ente pubblico.

Art. 3.

Effetti del trasferimento

1. Il trasferimento in proprietà dei beni di cui all'articolo 1, comma 1, con i relativi diritti reali, pertinenze, accessori, oneri e pesi, ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano alla data del relativo verbale di consegna.

2. Dalla data del verbale di consegna, gli enti ai quali sono trasferiti i beni di cui all'articolo 1, comma 1, subentrano nella proprietà, nel possesso e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti, fermi restando i limiti derivanti dai vincoli storici, artistici e ambientali. Dalla stessa data ad essi competono i proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti.

Art. 4.

Conservazione e fruizione

1. Dalla data del verbale di consegna, gli enti ai quali sono trasferiti i beni di cui all'articolo 1, comma 1, si impegnano ad assicurare e sostenere la conservazione degli stessi e a destinarli ad attività strumentali al raggiungimento di finalità di interesse pubblico.

Art. 5.

Esenzioni fiscali

1. Tutti gli atti, contratti, formalità ed adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto, sono esenti da ogni diritto e tributo.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri, anche in termini di minori entrate, a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 luglio 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

BOCCIA, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

GUALTIERI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

GUERINI, *Ministro della difesa*

FRANCESCHINI, *Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo*

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

Allegato *A* (previsto dall'art. 1, comma 1)

Elenco dei beni immobili appartenenti allo Stato e situati nel territorio del Friuli Venezia Giulia da trasferire alla Regione:

-BENI ADIACENTI AL RIO FAEIT

Beni ubicati in Provincia di Udine, Comune di Cavazzo Carnico.

Catasto Terreni:

Foglio	Particella	Qualità	Classe	Superficie (mq)	Reddito Dominicale (€)	Reddito Agrario (€)
13	1458	REL ACQ ES		5.394		
20	156	INCOLT PROD	2	6.140	1,27	0,32
20	346	REL ACQ ES		4.556		
20	347	REL ACQ ES		1.304		
20	348	REL ACQ ES		1.343		

Intestati a:

“DEMANIO DELLO STATO ”

-BENI IN FRAZIONE DI MENA

Beni ubicati in Provincia di Udine, Comune di Cavazzo Carnico.

Catasto Terreni:

Foglio	Particella	Qualità	Classe	Superficie (mq)	Reddito Dominicale (€)	Reddito Agrario (€)
35	103	PRATO	4	510	0,37	0,24
35	104	PRATO	4	650	0,47	0,30
35	105	PRATO	4	740	0,54	0,34
35	106	PRATO	4	450	0,33	0,21
35	107	PRATO	4	1.070	0,77	0,50
35	110	PRATO	4	1.100	0,80	0,51
35	253	PRATO	4	120	0,09	0,06
35	308	PRATO	4	5.319	3,85	2,47
35	309	PRATO	4	391	0,28	0,18
38	741	PRATO	3	930	1,20	0,91
38	743	PRATO	4	90	0,07	0,04

Intestati a:

“DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO- RAMO DIFESA”

- EX AREA MILITARE "58° GRUPPO INTERCETTORI TELEGUIDATI - ZONA LOGISTICA E CONTROLLO"

Compendio, ubicato in Provincia di Pordenone, Comune di Cordovado

Catasto Terreni:

Foglio	Particella	Qualità	Classe	Superficie (mq)	Reddito Dominicale (€)	Reddito Agrario (€)
10	187	SEMIN ARBOR	2	1.600	17,35	10,74

Intestati a:

"DEMANIO DELLO STATO"

Catasto Terreni:

Foglio	Particella	Qualità	Classe	Superficie (mq)	Reddito Dominicale (€)	Reddito Agrario (€)
11	39	SEMIN ARBOR	3	3.280	28,80	18,63
11	A	AEROPORTO D	/	81.420	/	/

Intestati a:

"DEMANIO DELLO STATO"

- EX CASERMA GAF DURIGON

Bene ubicato in Provincia di Udine, Comune di Forni Avoltri

Catasto Terreni:

Foglio	Particella	Qualità	Classe	Superficie (mq)	Reddito Dominicale (€)	Reddito Agrario (€)
18	218	ENTE URBANO		1.659		
18	219	ENTE URBANO	2	52		
18	223	ENTE URBANO		12.759		

Intestati a:

"DEMANIO DELLO STATO"

Catasto Terreni:

Foglio	Particella	Qualità	Classe	Superficie (mq)	Reddito Dominicale (€)	Reddito Agrario (€)
18	538	AREA		1		
18	543	AREA		261		
18	544	AREA		100		

Intestati a:

"DEMANIO DELLO STATO"

Catasto Fabbricati

Foglio	Particella	Categoria	Classe	Consistenza (mc)	Superficie Catastale Totale (mq)	Rendita (€)
18	218 219 220 222 223 224 225 226	B/5	U	14.386	/	9.658,62

Intestato a:
"DEMANIO DELLO STATO"

-EX SBARRAMENTI DIFENSIVI "PASSO TANAMEA" E "SELLA CARNIZZA"

Beni ubicati in Provincia di Udine, Comune di Resia.

Catasto Terreni

Foglio	Particella	Qualità	Classe	Superficie (mq)	Reddito Dominicale (€)	Reddito Agrario (€)
69	166	BOSCO MISTO	U	2.150	1,11	0,33
69	167	BOSCO MISTO	U	55	0,03	0,01
80	168	PASCOLO	1	220	0,22	0,06
80	270	PRATO	3	110	0,07	0,06
80	271	PRATO	3	260	0,16	0,13
80	272	PRATO	4	80	0,03	0,02
80	273	PRATO	4	10	0,01	0,01
80	274	PRATO	4	60	0,02	0,02
80	275	PRATO	3	150	0,09	0,08
80	277	PRATO	4	120	0,05	0,03
80	278	PRATO	4	130	0,05	0,03
80	279	PRATO	4	90	0,04	0,02
80	280	BOSCO ALTO	3	370	0,04	0,02
80	281	INCOLT PROD	1	110	0,02	0,01
80	282	INCOLT PROD	1	610	0,09	0,03
80	283	INCOLT PROD	1	640	0,10	0,03

80	284	INCOLT PROD	1	70	0,01	0,01
80	285	INCOLT PROD	1	160	0,02	0,01
80	286	PRATO	4	260	0,11	0,07
80	287	INCOLT PROD	1	70	0,01	0,01
80	288	AREA RURALE	/	18	/	/
80	289	PRATO	4	750	0,31	0,19
81	129	PRATO	4	110	0,05	0,03
81	130	PRATO	4	20	0,01	0,01
81	131	PRATO	4	40	0,02	0,01
81	132	PRATO	3	90	0,06	0,05
81	133	PRATO	4	590	0,24	0,15
91	55	BOSCO ALTO	2	1240	0,45	0,06
91	56	BOSCO ALTO	2	720	0,26	0,04

Intestati:

“DEMANIO DELLO STATO”

-EX CASERMA COLINELLI

Compendio ubicato in Provincia di Gorizia, Comune di San Lorenzo Isontino.

Ufficio Tavolare di Gradisca d’Isonzo

Comune Censuario di San Lorenzo Isontino, Partita Tavolare 1032, corpo tavolare 2;

foglio A

pp.cc.nn. 669/4 e 669/5

foglio B (proprietà):

“DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO - RAMO DIFESA ESERCITO”

Catasto Terreni

Foglio	Particella	Qualità	Classe	Superficie (mq)	Reddito Dominicale (€)	Reddito Agrario (€)
6	669/4	IMPRODUTT		23.050		
6	669/5	STRADE FONDIARIO		400		

Intestato a:

“DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO - RAMO DIFESA ESERCITO”

-EX DEPOSITO MUNIZIONI DI USAGO

Compendio ubicato in Provincia di Pordenone, Comune di Travesio.

Catasto Terreni

Foglio	Particella	Qualità	Classe	Superficie (mq)	Reddito Dominicale (€)	Reddito Agrario (€)
14	226	PRATO	1	4.610	17,86	14,29
14	376	PRATO	1	680	2,63	2,11
14	411	SEMINATIVO	2	3.380	17,46	11,35
14	412	PRATO	1	1.720	6,66	5,33
14	463	PRATO	2	1.235	3,19	2,55
14	465	PRATO	2	1.260	3,25	2,60
14	467	ENTE URBANO	/	227	(intestato al Fabbricati)	
14	468	ENTE URBANO	/	110	(intestato al Fabbricati)	
14	470	PRATO	2	1.105	2,85	2,28
14	472	PRATO	2	22.578	58,30	46,64
14	473	SEMINATIVO	2	5.445	28,12	18,28
14	474	ENTE URBANO	/	179	(intestato al Fabbricati)	
14	475	ENTE URBANO	/	17	(intestato al Fabbricati)	
14	476	ENTE URBANO	/	17	(intestato al Fabbricati)	
14	477	ENTE URBANO	/	10	(intestato al Fabbricati)	
14	478	ENTE URBANO	/	44	(intestato al Fabbricati)	
14	480	INCOLT STER	/	1.247	/	/
14	481	ENTE URBANO	/	8	(intestato al Fabbricati)	
14	485	PRATO	1	180	0,70	0,56
14	487	ENTE URBANO	/	4.380	(intestato al Fabbricati)	
17	154	BOSCO CEDUO	2	5.150	6,65	1,06
17	155	BOSCO CEDUO	2	5.150	6,65	1,06
17	180	BOSCO CEDUO	2	11.480	14,82	2,37
17	203	BOSCO CEDUO	2	164.410	212,28	33,96
17	204	BOSCO CEDUO	2	221.715	286,27	45,80
17	205	ENTE URBANO	/	10.292	(intestato al Fabbricati)	
17	206	BOSCO CEDUO	2	12.938	16,70	2,67
17	207	BOSCO CEDUO	2	214.069	276,39	44,22
17	208	ENTE URBANO	/	57	(intestato al Fabbricati)	
17	209	ENTE URBANO	/	234	(intestato al Fabbricati)	
17	210	ENTE URBANO	/	235	(intestato al Fabbricati)	
17	211	ENTE URBANO	/	236	(intestato al Fabbricati)	
17	212	ENTE URBANO	/	15	(intestato al Fabbricati)	
17	213	ENTE URBANO	/	7	(intestato al Fabbricati)	

17	214	ENTE URBANO	/	235	(intestato al Fabbricati)	
17	215	ENTE URBANO	/	236	(intestato al Fabbricati)	
17	216	ENTE URBANO	/	235	(intestato al Fabbricati)	
17	217	ENTE URBANO	/	233	(intestato al Fabbricati)	
17	218	ENTE URBANO	/	85	(intestato al Fabbricati)	
17	219	ENTE URBANO	/	85	(intestato al Fabbricati)	
17	220	ENTE URBANO	/	85	(intestato al Fabbricati)	
17	221	ENTE URBANO	/	9	(intestato al Fabbricati)	
17	222	ENTE URBANO	/	85	(intestato al Fabbricati)	
17	223	ENTE URBANO	/	227	(intestato al Fabbricati)	
17	224	ENTE URBANO	/	226	(intestato al Fabbricati)	
17	225	ENTE URBANO	/	58	(intestato al Fabbricati)	
17	226	ENTE URBANO	/	225	(intestato al Fabbricati)	
17	227	ENTE URBANO	/	228	(intestato al Fabbricati)	
17	228	BOSCO CEDUO	2	6	0,01	0,01

Intestato a:

"DEMANIO DELLO STATO"

Catasto Fabbricati

Foglio	Particella	Categoria	Classe	Consistenza (mq)	Superficie Catastale Totale (mq)	Rendita (€)
14	467	C/2	1	206	227	340,45
14	468	C/2	1	93	110	153,70
14	474	Unità collabenti	/	/	/	/
14	475	C/2	1	13	17	21,48
14	476	C/2	1	13	16	21,48
14	477	C/2	1	6	10	9,92
14	478	Unità collabenti	/	/	/	/
14	481	C/2	1	8	8	13,22
14	487	Unità collabenti	/	/	/	/
17	205	Unità collabenti	/	/	/	/
17	208	C/2	1	47	56	77,68
17	209	C/2	1	215	234	355,32
17	210	C/2	1	215	234	355,32
17	211	Unità collabenti	/	/	/	/

17	212	C/2	1	10	15	16,53
17	213	C/2	1	4	7	6,61
17	214	Unità collabenti	/	/	/	/
17	215	Unità collabenti	/	/	/	/
17	216	C/2	1	215	234	355,32
17	217	C/2	1	215	234	355,32
17	218	C/2	1	74	85	122,30
17	219	C/2	1	74	85	122,30
17	220	C/2	1	74	85	122,30
17	221	C/2	1	6	9	9,92
17	222	C/2	1	74	85	122,30
17	223	C/2	1	207	227	342,10
17	224	C/2	1	207	227	342,10
17	225	C/2	1	47	57	77,68
17	226	C/2	1	207	227	342,10
17	227	C/2	1	207	227	342,10

Intestato a:

"DEMANIO DELLO STATO"

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma 5, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale per il Friuli Venezia Giulia), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 1° febbraio 1963, n. 29.

— Il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 237, concernente «Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, recanti il trasferimento alla Regione di beni immobili dello Stato» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 giugno 2001, n. 142.

— Il decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 35, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, concernenti integrazioni al D.lgs. 24 aprile 2001, n. 237, in materia di trasferimento alla Regione di beni immobili dello Stato» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 marzo 2007, n. 74.

— Il testo degli articoli 54 e 55 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 febbraio 2004, n. 45, S.O., è il seguente:

«Art. 54 *(Beni inalienabili)*. — 1. Sono inalienabili i beni del demanio culturale di seguito indicati:

a) gli immobili e le aree di interesse archeologico;

b) gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all'epoca vigente;

c) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche;

d) gli archivi;

d-*bis*) gli immobili dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera *d)*;

d-*ter*) le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di cui all'art. 53.

2. Sono altresì inalienabili:

a) le cose appartenenti ai soggetti indicati all'art. 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, fino alla conclusione del procedimento di verifica previsto dall'art. 12. Se il procedimento si conclude con esito negativo, le cose medesime sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice, ai sensi dell'art. 12, commi 4, 5 e 6;

c) i singoli documenti appartenenti ai soggetti di cui all'art. 53, nonché gli archivi e i singoli documenti di enti ed istituti pubblici diversi da quelli indicati al medesimo art. 53;

3. I beni e le cose di cui ai commi 1 e 2 possono essere oggetto di trasferimento tra lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali. Qualora si tratti di beni o cose non in consegna al Ministero, del trasferimento è data preventiva comunicazione al Ministero medesimo per le finalità di cui agli articoli 18 e 19.

4. I beni e le cose indicati ai commi 1 e 2 possono essere utilizzati esclusivamente secondo le modalità e per i fini previsti dal Titolo II della presente Parte».

«Art. 55 *(Alienabilità di immobili appartenenti al demanio culturale)*. — 1. I beni culturali immobili appartenenti al demanio culturale e non rientranti tra quelli elencati nell'art. 54, comma 1, non possono essere alienati senza l'autorizzazione del Ministero.

La richiesta di autorizzazione ad alienare è corredata:

a) dalla indicazione della destinazione d'uso in atto;

b) dal programma delle misure necessarie ad assicurare la conservazione del bene;

c) dall'indicazione degli obiettivi di valorizzazione che si intendono perseguire con l'alienazione del bene e delle modalità e dei tempi previsti per il loro conseguimento;

d) dall'indicazione della destinazione d'uso prevista, anche in funzione degli obiettivi di valorizzazione da conseguire;

e) dalle modalità di fruizione pubblica del bene, anche in rapporto con la situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso.

3. L'autorizzazione è rilasciata su parere del soprintendente, sentita la regione e, per suo tramite, gli altri enti pubblici territoriali interessati. Il provvedimento, in particolare:

a) detta prescrizioni e condizioni in ordine alle misure di conservazione programmate;

b) stabilisce le condizioni di fruizione pubblica del bene, tenuto conto della situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso;

c) si pronuncia sulla congruità delle modalità e dei tempi previsti per il conseguimento degli obiettivi di valorizzazione indicati nella richiesta.

3-*bis*. L'autorizzazione non può essere rilasciata qualora la destinazione d'uso proposta sia suscettibile di arrecare pregiudizio alla conservazione e fruizione pubblica del bene o comunque risulti non compatibile con il carattere storico e artistico del bene medesimo. Il Ministero ha facoltà di indicare, nel provvedimento di diniego, destinazioni d'uso ritenute compatibili con il carattere del bene e con le esigenze della sua conservazione.

3-*ter*. Il Ministero ha altresì facoltà di concordare con il soggetto interessato il contenuto del provvedimento richiesto, sulla base di una valutazione comparativa fra le proposte avanzate con la richiesta di autorizzazione ed altre possibili modalità di valorizzazione del bene.

3-*quater*. Qualora l'alienazione riguardi immobili utilizzati a scopo abitativo o commerciale, la richiesta di autorizzazione è corredata dai soli elementi di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)* ed *e)*, e l'autorizzazione è rilasciata con le indicazioni di cui al comma 3, lettere *a)* e *b)*.

3-*quinquies*. L'autorizzazione ad alienare comporta la sdemanializzazione del bene cui essa si riferisce. Tale bene resta comunque sottoposto a tutte le disposizioni di tutela di cui al presente titolo.

3-*sexies*. L'esecuzione di lavori ed opere di qualunque genere sui beni alienati è sottoposta a preventiva autorizzazione ai sensi dell'art. 21, commi 4 e 5.»

— Il testo dell'art. 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale per il Friuli Venezia Giulia), è il seguente:

«Art. 65 — Con decreti legislativi, sentita una Commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal Consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente Statuto e quelle relative al trasferimento all'Amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla Regione».

Note all'art. 1:

— L'allegato A (previsto dall'art. 1, comma 1) contiene l'elenco dei beni immobili appartenenti allo Stato da trasferire alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, situati nel territorio dei comuni di Cavazzo Carnico (UD), Cordovado (PN), Forni Avoltri (UD), Resia (UD), San Lorenzo Isontino (GO),Travesio (PN).

— Il testo degli articoli 54 e 55 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) è riportato nelle premesse.

20G00128

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 30 luglio 2020.

Concessione delle agevolazioni per il progetto di cooperazione internazionale «PURE» relativo al bando «ERA-NET Cofund HERA-JRP-PS». (Decreto n. 1228/2020).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA E DEI SUOI RISULTATI

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 164 del 15 luglio 2008, con la quale, tra l'altro, è stato previsto che le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli uffici del MIUR;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 21 ottobre 2019 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 290 dell'11 dicembre 2019) recante il nuovo regolamento di organizzazione del MIUR;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con legge 132 del 18 novembre 2019, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri» nella parte relativa agli interventi sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge del 9 gennaio 2020, n. 1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 6 del 9 gennaio 2020, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca», convertito con modificazioni nella legge n. 12 del 5 marzo 2020 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020);

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica *ex-ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018 n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 21 che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca;

Considerata la peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei suddetti progetti internazionali che prevedono, tra l'altro, il cofinanziamento ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso l'utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul conto di contabilità speciale n. 5944;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014 relativo all'apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria, di cui al conto dedicato di contabilità speciale - IGRUE, in particolare il conto di contabilità speciale n. 5944, che costituisce fonte di finanziamento, in quota parte, per i progetti di cui all'iniziativa di cui trattasi;

Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), prot. n. 44533 del 26 maggio 2015, con la quale si comunica l'avvenuta creazione della contabilità speciale n. 5944 denominata MIUR-RIC-FONDI-UE-FDR-L-183-87, per la gestione dei finanziamenti della Commissione europea per la partecipazione a progetti comunitari (ERANET, CSA, Art. 185, etc.);

Visto il decreto ministeriale del 1° febbraio 2019, n. 88, registrato dal competente ufficio centrale di bilancio con visto n. 104 del 7 febbraio 2019, con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha assegnato al Capo Dipartimento, preposto al centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca», le risorse relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo centro di responsabilità amministrativa;

Visto il decreto del Capo Dipartimento del 28 febbraio 2019, n. 350, registrato dal competente ufficio centrale di bilancio con visto n. 394 del 6 marzo 2019, con il quale, tra l'altro, viene attribuita al direttore preposto alla Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, la delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli e piani gestionali ivi specificati;

Visto il decreto del direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del 28 marzo 2019, n. 644, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 825 del 2 aprile 2019, di attribuzione della delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa;

Visto il decreto n. 208 del 5 aprile 2017, emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, registrato dalla Corte dei conti in data 19 maggio 2017, registrazione n. 839, che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) per l'anno 2017;

Visto il decreto dirigenziale n. 2618 del 2 ottobre 2017, con il quale è stato assunto l'impegno, sui P.G. 01 dei capitoli 7245 e 7345 dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2017, dell'importo complessivo di euro 9.520.456,00, destinato al finanziamento, nella forma del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell'ambito delle iniziative di cooperazione internazionale elencate, di cui euro 95.204,00 per la copertura delle relative spese per attività di valutazione e monitoraggio;

Visto il contratto (*Grant Agreement*) n. 769478 tra la Commissione europea e gli enti finanziatori partecipanti al progetto *Eranet Cofund* HERA-JRP-PS «*Public Spaces: Culture and Integration in Europe*» e il *Consortium Agreement* tra gli enti finanziatori partecipanti al progetto *Eranet Cofund* HERA-JRP-PS, che disciplinano i diritti e i doveri delle parti e, in particolare, le modalità di trasferimento dei fondi europei ai singoli enti finanziatori;

Visto il bando internazionale HERA-JRP-PS *Call* 2017 comprensivo delle *Guide for Proposers*, pubblicato dalla *Eranet Cofund* HERA-JRP-PS il 24 agosto 2017 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani e il relativo *Annex* nazionale;

Considerato che per il bando HERA-JRP-PS Call 2017 di cui trattasi non è stato possibile emanare l'avviso integrativo;

Vista la decisione finale del *Call Steering Committee* del 26-27 novembre 2018, confermata con comunicazione *email* dell'11 febbraio 2019, con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo PURE: «*PUblic REnaissance: Urban Cultures of Public Space between Early Modern Europe and the Present*» avente come obiettivo «Il passato degli spazi pubblici è un punto di riferimento per comprendere il presente degli eventi politici. *PUblic REnaissance* intende ricostruire il ruolo attivo dello spazio in occasione di eventi eccezionali rivolte o rivoluzioni e nel quotidiano»;

Preso atto della graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, della valutazione positiva espressa nei confronti dei progetti a partecipazione italiana, tra i quali è presente il progetto dal titolo PURE: «*PUblic REnaissance: Urban Cultures of Public Space between Early Modern Europe and the Present*»;

Vista la nota MIUR prot. n. 4988 del 18 marzo 2019, con la quale l'Ufficio VIII ha comunicato ufficialmente gli esiti della valutazione internazionale delle proposte presentate nell'ambito della *Call*, indicando i progetti meritevoli di finanziamento, le fonti e gli importi del finanziamento nazionale e la suddivisione fra fondi FIRST e IGRUE e la successiva nota prot. n. 13298 del 5 luglio 2019 di aggiornamento, nonché la nota integrativa del 4 febbraio 2020 prot. n. 1533;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto il decreto del direttore generale del 16 luglio 2019, prot. n. 1406, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 1192 del 25 luglio 2019, con il quale sono stati nominati gli esperti individuati per la valutazione «in itinere» del progetto «PURE», e atteso che tutti i soggetti ivi designati hanno rinunciato all'incarico;

Visto il decreto direttoriale n. 2258 del 18 novembre 2019, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 1775 del 17 dicembre 2019, con il quale è stato nominato il prof. Sandro Parrinello per la valutazione delle attività *in itinere*;

Atteso che il prof. Sandro Parrinello ha approvato, in data 21 aprile 2020, prot. n. 6257, il capitolato tecnico allegato al presente decreto, in ossequio al disposto di cui all'art. 12 del decreto ministeriale n. 593/2016 e conseguenti atti e regolamenti citati in premessa;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «PURE» , di durata trentasei mesi salvo proroghe, il cui costo ammonta a euro 149.988,00 figura il seguente proponente italiano:

Fondazione Bruno Kessler;

Visto il *Consortium Agreement* definito tra i partecipanti al progetto «PURE»;

Preso atto delle valutazioni istruttorie effettuate dall'Istituto convenzionato agenzia Invitalia, acquisite dal MIUR in data 7 novembre 2019, protocollo n. 20028, e in data 1° luglio 2020, protocollo n. 10514;

Atteso che il MIUR, ora MUR, partecipa alla *Call* 2017 lanciata dalla ERA-NET *Cofund* HERA-JRP-PS con il *budget* finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere su stanziamenti FIRST 2017, capitolo 7245, per il contributo alla spesa;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione RNA - COR ID 2463298 del 28 luglio 2020;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita le visure Deggendorf n. 6473607 dell'8 luglio 2020;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'anagrafe nazionale della ricerca;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale dal titolo PURE: «*PUblic REnaissance: Urban Cultures of Public Space between Early Modern Europe and the Present*», presentato dalla Fondazione Bruno Kessler, C.F. 02003000227, è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1);

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° giugno 2019 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (Allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (Allegato 3) approvato dall'esperto tecnico scientifico, ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. L'agevolazione complessivamente accordata per il progetto PURE: «*PUblic REnaissance: Urban Cultures of Public Space between Early Modern Europe and the Present*» è pari a euro 104.991,60.

2. Le risorse nazionali necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate in euro 83.230,88 nella forma di contributo nella spesa, in favore del beneficiario Fondazione Bruno Kessler, a valere sulle disponibilità del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica FIRST per l'anno 2017, capitolo 7245, giusta riparto con decreto n. 208 del 5 aprile 2017, emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sul FIRST 2017, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

4. Ad integrazione delle risorse di cui al comma 2, il MUR si impegna a trasferire al beneficiario Fondazione Bruno Kessler il co-finanziamento europeo previsto per il progetto, pari a euro 21.760,72 ove detto importo venga versato dal coordinatore della ERA-NET *Cofund* HERA-JRP-PS sul conto di contabilità speciale 5944 IGRUE, intervento relativo all'iniziativa PURE: «*PUblic REnaissance: Urban Cultures of Public Space between Early Modern Europe and the Present*», così come previsto dal contratto 769478 fra la Commissione europea e i partner dell' ERA-NET *Cofund* HERA-JRP-PS, tra i quali il MIUR, ora MUR, ed ove tutte le condizioni previste per accedere a detto contributo vengano assolte dal beneficiario.

5. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

6. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dalla *Eranet Cofund* e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale;

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle «*National Eligibility Criteria*», nella misura del 80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici, con riferimento alla quota nazionale ed alla quota comunitaria dell'agevolazione. La predetta anticipazione, in caso di soggetti privati, è disposta nella misura del 50%, previa garanzia da apposita polizza fideiussoria o assicurativa rilasciata al soggetto interessato secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento.

2. Il beneficiario Fondazione Bruno Kessler si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale, nonché di economie di progetto.

3. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2020

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1738

AVVERTENZA:

Gli allegati del decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione-mur

20A04732

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 14 agosto 2020.

Programma sperimentale buono mobilità - anno 2020.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138;

Vista la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

Vista la direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, di attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

Visto il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra e, in particolare, l'art. 19 che prevede la messa all'asta delle quote;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, così come modificato dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che istituisce il fondo denominato programma sperimentale buono mobilità nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il programma sperimentale buono mobilità prevede, in favore dei residenti maggiorenni nei capoluoghi di regione, nelle città metropolitane, nei capoluoghi di provincia ovvero nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, un «buono mobilità», pari al 60 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'art. 33-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ovvero per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. Il suddetto «buono mobilità» può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d'uso previste;

Visto che il medesimo art. 2, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, come modificato dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, prevede che «al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO_2 di cui all'art. 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario»;

Visto che l'art. 229, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, prevede che «Il decreto di cui all'art. 2, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, è adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il fondo di cui al medesimo art. 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 111 del 2019, è incrementato di ulteriori 70 milioni di euro nell'anno 2020. Al relativo onere si provvede, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse disponibili, anche in conto residui, sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO_2, di cui all'art. 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di competenza del medesimo stato di previsione, e, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'art. 265, comma 5, del presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.»;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, così come modificato dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle in-

frastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al programma sperimentale buono mobilità anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 2015, n. 126;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

Visto in particolare l'art. 12 del menzionato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni, nell'organizzare autonomamente la propria attività, utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione;

Visto l'art. 15 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni provvedono a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese;

Visti gli articoli 68 e 69 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, finalizzati a favorire il riuso dei programmi informatici di proprietà delle pubbliche amministrazioni;

Visti gli articoli da 19 a 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, con cui è stata istituita l'Agenzia per l'Italia digitale (nel prosieguo AGID);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese»;

Tenuto conto che l'AGID, nell'ambito del progetto denominato «Italia Login – La casa del cittadino», promuove la diffusione del Sistema pubblico di identità digitale, di seguito SPID, che consente a cittadini e imprese di accedere con un'unica identità digitale ai servizi online della pubblica amministrazione e dei privati aderenti;

Viste le linee guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni adottate dall'AGID con determinazione n. 115/2019 del 9 maggio 2019, le quali prevedono che il modello del riuso delineato dal codice dell'amministrazione digitale consente di individuare, valutare e personalizzare un software senza stipulare alcuna convenzione con l'amministrazione che ha messo a riuso il software stesso, oltre all'accettazione della licenza *Open Source* che si perfeziona con il semplice *download*, senza che sia necessaria alcuna richiesta di accesso;

Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che stabilisce che «le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi»;

Visto l'art. 1, comma 97, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale prevede che, al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa e di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, in coerenza con le strategie del piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi della società di cui all'art. 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per servizi informatici strumentali al raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e funzionali, nonché per la realizzazione di programmi e progetti da realizzare mediante piattaforme informatiche rivolte ai destinatari degli interventi. L'oggetto e le condizioni dei servizi sono definiti mediante apposite convenzioni;

Considerata la necessità di provvedere tempestivamente all'individuazione delle procedure operative per dare attuazione alle previsioni di cui all'art. 2, comma 1 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, così come modificato dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

Considerato che il riuso dei programmi informatici di proprietà delle pubbliche amministrazioni garantisce il raggiungimento delle finalità di economicità, efficienza, tutela degli investimenti e neutralità tecnologica;

Considerato che esistono già applicazioni sviluppate da altre amministrazioni pubbliche che promuovono lo SPID e che presentano analogie con il servizio per l'erogazione del «buono mobilità» di cui al «Programma sperimentale buono mobilità», quindi tali da poter essere adattate, nel rispetto della normativa vigente in materia di riuso di programmi informatici o di parti di essi, per le finalità di cui al presente decreto;

Vista l'applicazione informatica «18App», realizzata ai sensi dell'art. 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Vista l'applicazione informatica «Carta del docente», realizzata ai sensi dell'art. 1, commi 121, 122, 123 e 124 della legge 13 luglio 2015, n. 107;

Vista l'applicazione informatica «Bonus dispositivi anti abbandono», realizzata ai sensi dell'art. 52 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;

Ritenuto pertanto di doversi avvalere, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 19, comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, di società a capitale interamente pubblico, affidando direttamente alle stesse l'esecuzione delle attività connesse all'adozione del decreto di cui al citato art. 2, comma 1;

Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Acquisito il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto, finalità e dotazione finanziaria

1. Il presente decreto definisce le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del buono mobilità di cui al «Programma sperimentale buono mobilità», di seguito «Programma», istituito dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, e successive modificazioni.

2. Il programma è finalizzato a ridurre le emissioni climalteranti e inquinanti. A decorrere dal 4 maggio 2020 sino al 31 dicembre 2020, il programma incentiva forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale che garantiscano il diritto alla mobilità delle persone nelle aree urbane, a fronte delle limitazioni al trasporto pubblico locale operate dagli enti locali per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

3. Il programma è finanziato a valere sulle risorse iscritte sul capitolo 7955 «Fondo destinato al programma sperimentale buono mobilità» dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 2.

Gestione del programma

1. Il programma è gestito attraverso una applicazione web, accessibile, previa autenticazione, sia direttamente che dal sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che consente la registrazione dei beneficiari e l'accreditamento dei fornitori di servizi di mobilità condivisa a uso individuale, esclusi quelli mediante autovetture, e delle imprese ed esercizi commerciali che vendono biciclette, anche a pedalata assistita, nonché veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'art. 33-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

Art. 3.

Beneficiari del programma

1. Possono beneficiare del programma i residenti maggiorenni nei capoluoghi di regione, nelle città metropolitane, nei capoluoghi di provincia ovvero nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti che, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, acquistano i beni o usufruiscono dei servizi di cui all'art. 4, comma 2. Il buono mobilità può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d'uso previste ed è erogato nelle forme di cui ai successivi articoli 5 e 6.

Art. 4.

Buono mobilità

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 13, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, a ciascun beneficiario è riconosciuto un buono mobilità pari al 60 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500.

2. Il buono mobilità può essere utilizzato per:

a) l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita;

b) l'acquisto di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'art. 33-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;

c) l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.

3. I buoni mobilità sono emessi secondo l'ordine temporale di arrivo delle istanze fino ad esaurimento delle risorse disponibili per l'anno 2020.

4. Il buono mobilità non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

Art. 5.

Attribuzione e fruizione del buono mobilità

1. Al fine di ottenere il buono mobilità di cui all'art. 4, i beneficiari provvedono a registrarsi sull'applicazione web di cui all'art. 2 a partire dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e non oltre il 31 dicembre 2020, data ultima anche ai fini dell'acquisto di beni o l'utilizzo di servizi di cui all'art. 4, comma 2.

2. L'identità dei beneficiari, in relazione ai dati del nome, del cognome e del codice fiscale, è accertata attraverso SPID, gestito da AGID. A tal fine, gli interessati, qualora non ne siano già in possesso, richiedono l'attribuzione dell'identità digitale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2014.

3. All'atto della registrazione, il beneficiario fornisce le necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione, rilasciate ai sensi dell'art. 47 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e secondo il modello disponibile sulla piattaforma in cui attesta e comunica i requisiti di cui all'art. 3.

4. In seguito al completamento della registrazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso l'applicazione web, attribuisce al beneficiario il buono mobilità. Il buono mobilità è disponibile nell'area riservata dell'applicazione web dedicata a ciascun beneficiario e può essere utilizzato per l'acquisto di uno solo dei beni o per l'utilizzo di uno solo dei servizi di cui all'art. 4, comma 2, fermo restando quanto previsto all'art. 13, comma 2.

5. Ciascun buono mobilità può essere utilizzato presso i fornitori di beni e di servizi di mobilità inseriti nell'elenco di cui all'art. 7, comma 3 e comporta la riduzione sul prezzo di acquisto del bene o utilizzo del servizio.

6. I buoni mobilità devono essere utilizzati entro trenta giorni dalla relativa generazione, pena l'annullamento. In caso di annullamento del buono mobilità, il beneficiario può richiedere sull'applicazione web di cui all'art. 2 l'emissione di un buono sostitutivo, secondo le procedure del presente articolo.

Art. 6.

Rimborso per l'acquisto

1. Per gli acquisti di beni o l'utilizzo di servizi di cui all'art. 4, comma 2, effettuati a partire dal 4 maggio 2020 e fino al giorno antecedente il sessantesimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto è previsto il rimborso pari al 60 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500, fermo restando quanto previsto dall'art. 3.

2. Al fine di ottenere il rimborso di cui al comma precedente, i beneficiari devono presentare istanza registrandosi sull'applicazione web di cui all'art. 2. L'istanza di rimborso deve essere presentata entro e non oltre sessanta giorni dalla operatività dell'applicazione web.

3. L'identità dei beneficiari, in relazione ai dati del nome, del cognome e del codice fiscale, è accertata attraverso SPID, gestito da AGID. A tal fine gli interessati, qualora non ne siano già in possesso, richiedono l'attribuzione dell'identità digitale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2014.

4. All'istanza di rimborso è allegata copia della fattura o della documentazione commerciale rilasciata ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 5, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e del decreto ministeriale 7 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 dicembre 2016, n. 303, attestante l'acquisto del bene o l'utilizzo del servizio di cui all'art. 4, comma 2.

5. Per ciascun bene acquistato o servizio utilizzato si provvede al rimborso mediante accredito del 60 per cento della spesa sostenuta e fino ad un massimo di euro 500 sul conto corrente, intestato al richiedente, le cui coordinate (IBAN) sono fornite al momento della presentazione dell'istanza di rimborso.

Art. 7.

Accreditamento dei fornitori di beni e di servizi di mobilità

1. I soggetti che erogano servizi di mobilità condivisa a uso individuale, esclusi quelli mediante autovetture, le imprese e gli esercizi commerciali che vendono biciclette, anche a pedalata assistita, nonché veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'art. 33-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si accreditano sull'applicazione web di cui all'art. 2 a partire dal quarantacinquesimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

2. I soggetti indicati al comma 1 si autenticano all'applicazione web di cui all'art. 2, utilizzando le credenziali fornite dall'Agenzia delle entrate e indicano la partita I.V.A., il codice ATECO dell'attività svolta, la denominazione e i luoghi dove viene svolta l'attività, la tipologia di servizi offerti e di beni venduti di cui all'art. 4, comma 2, e qualsiasi altra informazione necessaria a qualificarli come effettivi fornitori dei beni e dei servizi di cui al comma 1, nonché la dichiarazione che i buoni saranno accettati esclusivamente per gli acquisti consentiti ai sensi della normativa sopra citata.

3. I soggetti accreditati sono inseriti in un apposito elenco consultabile dai beneficiari attraverso l'applicazione web.

4. L'avvenuto inserimento nell'elenco di cui al comma 3 implica l'obbligo, da parte dei fornitori di beni e dei servizi di mobilità, di accettazione dei buoni secondo le modalità stabilite dal presente decreto.

5. In caso di usi difformi del buono elettronico di spesa da quelli previsti dal presente decreto, il gestore della piattaforma procede, in via autonoma, alla cancellazione dall'elenco dei soggetti previsti dal presente articolo, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.

6. Al fine di agevolare la registrazione di specifiche categorie di esercenti o di determinate istituzioni pubbliche, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può stipulare appositi accordi, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, con regioni e altri enti territoriali e locali, nonché con associazioni di categoria e soggetti ad esse assimilati.

7. Al fine di consentire l'utilizzo delle credenziali di accesso ai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2, e la verifica, per il tramite di SOGEI, di eventuali ulteriori dati, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stipula appositi accordi di cooperazione informatica con l'Agenzia delle entrate senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 8.

Liquidazione dell'importo maturato dai fornitori di beni e di servizi di mobilità

1. A seguito dell'accettazione del buono da parte dei fornitori di beni e di servizi di mobilità inseriti nell'elenco di cui all'art. 7, comma 3, è riconosciuto agli stessi un importo pari al buono validato. L'importo maturato è registrato nell'area riservata dedicata a ciascuno dei fornitori di beni e di servizi di mobilità presente nell'applicazione web di cui all'art. 2.

2. I fornitori di beni e di servizi di mobilità emettono uno o più documenti contabili redatti in conformità alle specifiche linee guida pubblicate e consultabili sull'applicazione web, di importo pari al valore dei buoni validati. A seguito dell'acquisizione dei dati dalla specifica area presente nell'applicazione web, nonché dei documenti contabili si provvede alla liquidazione dell'importo maturato dai fornitori di beni e di servizi di mobilità. Il saldo dell'importo maturato può essere richiesto entro e non oltre il 31 marzo 2021.

Art. 9.

Soggetti attuatori

1. L'amministrazione responsabile per l'attuazione del presente decreto è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che si avvale delle società:

a) SOGEI - Società generale d'informatica S.p.a. per lo sviluppo e la gestione dell'applicazione web di cui all'art. 2, per le attività di controllo di cui all'art. 11 e di monitoraggio degli oneri derivanti dal programma di cui all'art. 13, comma 3;

b) CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. per la gestione delle attività di riscontro e liquidazione di cui agli articoli 6 e 8 del presente decreto.

2. Le attività necessarie ai fini del monitoraggio di cui all'art. 10 sono realizzate attraverso il ricorso alle società *in house* del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78. Le società *in house* provvedono anche alla verifica di congruità con le finalità del presente decreto dei codici ATECO e della tipologia di servizi offerti e di beni venduti di cui all'art. 7, comma 2.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale delle società di cui ai commi 1 e 2 nell'ambito delle risorse disponibili sul capitolo di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto, nel limite massimo del 2%.

4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche in accordo con le altre amministrazioni interessate, realizza, ogni altra iniziativa finalizzata a garantire la fruibilità semplificata del buono mobilità con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10.

Monitoraggio

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare effettua il monitoraggio del programma.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale dei soggetti attuatori di cui all'art. 9, comma 2, i quali, tra l'altro, elaborano un rapporto dettagliato su ripartizione tipologica e territoriale degli incentivi erogati, su analisi socio-demografiche di fruizione degli incentivi e sui trend trasportistici in atto.

Art. 11.

Controlli e sanzioni

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare vigila, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sul corretto funzionamento del programma e interviene, anche su segnalazione da parte di SOGEI, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle norme del presente decreto, per la disattivazione del buono mobilità o per la cancellazione dall'elenco di cui all'art. 7, comma 3, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente. A tal fine il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può stipulare convenzioni non onerose con altre pubbliche amministrazioni aventi compiti ispettivi e di controllo.

Art. 12.

Trattamento dei dati personali

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente, limitandolo alla sola realizzazione dei compiti attinenti all'attribuzione e all'utilizzo del buono mobilità istituito dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, così come modificato dal decreto-legge dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. SOGEI, CONSAP e gli enti *in house* di cui all'art. 9, comma 2, sono responsabili del trattamento dei dati personali cui il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di titolare del trattamento, ricorre. A tal fine, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla stipula del contratto o atto giuridico previsto dall'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679 e disciplina, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità e i tempi della gestione e conser-

vazione dei dati personali, nonché gli obblighi e le responsabilità reciproche fra il titolare e i responsabili del trattamento.

Art. 13.

Norme finanziarie

1. Il riconoscimento dei benefici previsti dal presente decreto avviene nei limiti delle risorse disponibili sul fondo di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto.

2. La generazione dei buoni mobilità e l'erogazione dei buoni di spesa sono in ogni caso subordinate alla effettiva disponibilità delle risorse finanziarie sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'art. 1, anche tenuto conto delle previsioni di cui all'art. 9, SOGEI provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dal programma e trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e a CONSAP, entro il giorno 15 di ciascun mese, la rendicontazione riferita alla mensilità precedente dei buoni fruiti ai sensi dell'art. 5, dei rimborsi pervenuti ai sensi dell'art. 6 e dei relativi oneri. In caso di esaurimento delle risorse disponibili il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso l'applicazione web di cui all'art. 2, non procede a ulteriori attribuzioni del beneficio di cui all'art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 agosto 2020

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
COSTA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GUALTIERI

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
DE MICHELI

Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 3253

20A04737

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 7 agosto 2020.

Determinazione del contributo che gli aderenti al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, per l'anno 2020, devono versare al medesimo Fondo.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private, modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;

Visto l'art. 115 del codice, concernente il Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione;

Visto in particolare il comma 3, secondo periodo, del citato art. 115, ai sensi del quale il Ministro dello sviluppo economico determina annualmente, con proprio decreto, sentito l'Ivass e il Comitato di gestione del predetto fondo, il contributo da versare al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, in misura non superiore allo 0,50% delle provvigioni annualmente acquisite dai mediatori stessi;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 30 gennaio 2009, n. 19, avente ad oggetto il regolamento recante norme per l'amministrazione, la contribuzione e i limiti di intervento del Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, in attuazione dell'art. 115 del codice;

Visto l'art. 11 del citato decreto n. 19 del 2009, in base al quale il contributo a carico dei singoli aderenti al Fondo è determinato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 115, comma 3, del codice;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 26 settembre 2019, con il quale il contributo che gli aderenti devono versare al Fondo di che trattasi, per l'anno 2019, è stato determinato nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite dai mediatori di assicurazione e di riassicurazione nel corso del 2018;

Vista la nota del presidente del comitato di gestione del Fondo in argomento, n. 0112275/20, in data 29 aprile 2020, con cui è stato fornito parere favorevole alla fissazione del contributo, per l'anno 2020, in misura pari al contributo per l'anno 2019;

Vista la nota della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica n. 0136363, in data 1° giugno 2020, indirizzata all'Ivass, diretta ad acquisire il parere di competenza sull'orientamento di questa amministrazione, in esito all'esame del bilancio d'esercizio del Fondo al 31 dicembre 2019, a fissare per l'anno 2020 il contributo in argomento nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite nell'anno 2019;

Considerato che sia il predetto comitato, con la citata nota, sia l'Ivass, con nota n. 0140369/20, in data 8 luglio 2020, hanno condiviso l'orientamento di questa amministrazione a fissare, per l'anno 2020, il contributo in argomento nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite nell'anno 2019;

Decreta:

Art. 1.

1. Il contributo che gli aderenti devono versare al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, per l'anno 2020, è fissato nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite dai mediatori di assicurazione e di riassicurazione nel corso dell'anno 2019.

2. I versamenti di cui al comma 1 devono essere effettuati entro il 31 ottobre 2020. Nel medesimo termine i mediatori trasmettono al Fondo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante le provvigioni acquisite nel corso dell'anno 2019.

Il provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A04731

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 19 agosto 2020.

Approvazione dell'Accordo quadro per il finanziamento verso l'anticipo della liquidazione dell'indennità di fine servizio comunque determinata, secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 recante «Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e in particolare l'art. 3, concernente il trattamento di fine servizio e i termini di liquidazione della pensione per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e in particolare l'art. 12, riguardante interventi in materia previdenziale e, in specie, nei commi 7 e 8, le modalità e i termini di riconoscimento, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta *una-tantum* comunque denominata spettante a seguito di cessazione, a vario titolo, dall'impiego;

Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e in particolare l'art. 23, concernente l'erogazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche nonché del personale degli enti pubblici di ricerca, e in specie il comma 7 che stabilisce che le modalità di attuazione delle disposizioni ivi recate e gli ulteriori criteri, condizioni e adempimenti, anche in termini di trasparenza, per l'accesso al finanziamento, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del relativo Fondo di garanzia e della garanzia di ultima istanza dello Stato, sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti l'INPS, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

Visto, altresì, il comma 8 del citato art. 23 del decreto-legge n. 4, del 2019, convertito dalla legge n. 26, del 2019, che stabilisce che la gestione del Fondo di garanzia predetto è affidata all'INPS sulla base di un'apposita convenzione da stipulare tra lo stesso Istituto e il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione e che per la predetta gestione è autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente presso la tesoreria dello Stato intestato al gestore.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione, 22 aprile 2020, n. 51, recante «Regolamento in materia di anticipo TFS/TFR, in attuazione dell'art. 23, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26», registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 150 del 15 giugno 2020, e in particolare gli articoli 3 e 15, concernenti, rispettivamente, Ambito soggettivo e Accordo quadro;

Visto il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del 5 dicembre 2017, recante «Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita», pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 289, del 12 dicembre 2017, che ha disposto l'adeguamento dei requisiti pensionistici all'aumento della speranza di vita per il biennio 2019-2020;

Visto il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del 5 novembre 2019, recante «Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento all'incremento della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2021», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 14 novembre 2019, che ha disposto l'adeguamento dei requisiti pensionistici all'aumento della speranza di vita per il biennio 2021-2022;

Sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale, che si è espresso con nota n. 31774 del 4 agosto 2020;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che si è espresso con nota n. 25745 del 10 luglio 2020;

Sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che si è espressa con nota n. 55962 del 14 luglio 2020;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato l'Accordo quadro per il finanziamento verso l'anticipo della liquidazione dell'indennità di fine servizio comunque denominata secondo quanto previsto dall'art. 23, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sottoscritto, con firma digitale, tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'Associazione bancaria italiana, composto di dodici articoli e corredato di cinque allegati.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 agosto 2020

Il Ministro: DADONE

Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2020
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne n. 2027

ACCORDO QUADRO PER IL FINANZIAMENTO VERSO L'ANTICIPO DELLA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ DI FINE SERVIZIO COMUNQUE DENOMINATA SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 23, COMMA 2 DEL DECRETO-LEGGE 28 GENNAIO 2019, N. 4, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 28 MARZO 2019, N. 26

TRA

il Ministro dell'economia e delle finanze (di seguito: MEF), con sede in Roma, via XX Settembre n. 97

E

il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di seguito: MLPS), con sede in Roma, via Veneto n. 56

E

il Ministro per la pubblica amministrazione, con sede in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 116

E

l'Associazione bancaria italiana (di seguito: ABI), con sede in Roma, piazza del Gesù n. 49 (di seguito congiuntamente: «le Parti»)

Premesso che:

L'art. 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 28 maggio 1997, n. 140, recante «Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica», in tema di trattamento di fine servizio e termini di liquidazione della pensione, stabilisce i termini di decorrenza da applicare per la percezione del TFS/TFR;

Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», ed in particolare l'art. 12, commi 7 e 8, stabilisce i termini di rateizzazione della percezione del TFS/TFR;

Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni» (di seguito: decreto-legge), ed in particolare l'art. 23 «anticipo del TFS», prevede:

al comma 2, la possibilità di richiedere, per i soggetti che maturano i requisiti pensionistici in base ai criteri ivi indicati, un finanziamento («anticipo TFS/TFR») nella misura massima di 45.000 euro dell'indennità di fine servizio o di fine rapporto maturata;

al medesimo comma 2, che la richiesta del predetto finanziamento possa essere presentata alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono a un apposito Accordo quadro da stipulare tra le suddette Parti, sentito l'INPS;

al comma 5, che alle operazioni di finanziamento di cui al comma 2 si applica il tasso di interesse indicato nell'Accordo quadro di cui al medesimo comma;

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione, del 22 aprile 2020, n. 51 recante «Regolamento in materia di anticipo TFS/TFR, in attuazione dell'art. 23, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 150 del 15 giugno 2020 (di seguito: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri), che disciplina le modalità di attuazione delle disposizioni in tema di anticipo del TFS/TFR e, in particolare, l'art. 3 «Ambito soggettivo» e l'art. 15 «Accordo quadro»;

Il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 dicembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 dicembre 2017, n. 289 recante «Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita», ha disposto l'adeguamento dei requisiti pensionistici all'aumento della speranza di vita per il biennio 2019-2020;

Il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 novembre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 novembre 2019, n. 267, recante «Adeguamento dei requisiti di accesso al pensio-

namento all'incremento della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2021», ha disposto l'adeguamento dei requisiti pensionistici all'aumento della speranza di vita per il biennio 2021-2022;

Sentito l'INPS, che, con nota n. 31774 del 4 agosto 2020, acquisita agli atti con protocollo DFP n. 51797 del 5 agosto 2020, si è espresso sui profili di propria competenza contenuti nel presente Accordo quadro;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che, con nota n. 25745 del 10 luglio 2020, si è espresso sui profili di propria competenza contenuti nel presente Accordo quadro;

Sentita l'Autorità della concorrenza e del mercato, che, con nota n. 55962 del 14 luglio 2020, si è espressa sui profili di propria competenza contenuti nel presente Accordo quadro;

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

Art. 1.

Definizioni

Ai fini del presente Accordo quadro si fa riferimento alle definizioni di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 2.

Oggetto e finalità

Il presente Accordo quadro definisce, ai sensi dell'art. 23 del decreto-legge e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i termini e le modalità di adesione della banca, le modalità di adeguamento del contratto di anticipo di TFS/TFR in relazione all'adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita, il tasso di interesse e le condizioni economiche alle quali sono realizzate le operazioni di anticipo TFS/TFR, lo schema della proposta di contratto di anticipo TFS/TFR, le modalità di presentazione della domanda di anticipo TFS/TFR, le modalità di comunicazione tra la banca e l'ente erogatore, nonché le specifiche tecniche e di sicurezza dei flussi informativi.

Art. 3.

Presentazione e valutazione della domanda di anticipo TFS/TFR

1. La domanda di anticipo TFS/TFR, sulla base della certificazione rilasciata da uno degli enti erogatori registrati al portale di cui all'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è presentata dal Richiedente alla banca secondo lo schema allegato al presente Accordo quadro corredato dalla dichiarazione sullo stato di famiglia allegato al presente Accordo quadro.

2. L'importo dell'anticipo TFS/TFR è determinato sulla base degli importi dell'indennità di fine servizio o di fine rapporto al netto delle imposte, riportati nelle certificazioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei limiti previsti dall'art. 23, comma 5, del decreto legge.

3. Ai fini della determinazione degli interessi che maturano sull'importo erogato dalla banca si considerano le date ultime di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La banca provvede a retrocedere al Soggetto finanziato l'ammontare degli interessi eventualmente non maturati, in conseguenza dell'avvenuto rimborso del TFS/TFR anteriormente alle predette date di rimborso.

4. I casi di mancata accettazione della domanda di anticipo TFS/TFR di cui all'art. 8, comma 1, lettere *a)* e *c)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono verificati dalla banca esclusivamente sulla base della documentazione allegata alla domanda stessa, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 4.

Tasso di interesse dell'anticipo TFS/TFR

1. Il tasso d'interesse (Tasso annuo nominale - TAN) è determinato alla data di presentazione della domanda di anticipo TFS/TFR.

2. Il tasso di interesse annuo è fisso e pari a: rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato di 0,40%. Il tasso d'interesse non potrà comunque essere inferiore a 0,40%.

3. Gli interessi dovuti sono calcolati in base al regime di capitalizzazione semplice. La banca non può applicare all'anticipo TFS/TFR commissioni o altri oneri oltre al tasso di interesse di cui al comma 1 del presente articolo, salvo quanto previsto dal successivo art. 6.

Art. 5.

Contratto di anticipo TFS/TFR

1. Il contratto di anticipo TFS/TFR è perfezionato con l'accettazione da parte della banca della proposta di contratto di anticipo TFS/TFR presentata dal richiedente secondo lo schema allegato al presente Accordo quadro, che costituisce parte integrante di quest'ultimo.

2. Il contratto di anticipo TFS/TFR diventa efficace con la comunicazione della presa d'atto alla banca da parte dell'ente erogatore. Trascorsi trenta giorni dalla comunicazione della banca all'ente erogatore dell'accettazione della proposta di contratto di anticipo TFS/TFR, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, senza che lo stesso ente erogatore abbia comunicato alla banca la presa d'atto ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il contratto di anticipo TFS/TFR è automaticamente risolto.

3. La garanzia del fondo - acquisita dall'ente erogatore in favore della banca ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - diventa efficace alla data in cui la banca provvede al pagamento della relativa commissione di accesso di cui all'art. 9, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 6.

Estinzione anticipata

1. Il soggetto finanziato può presentare domanda di estinzione totale o parziale dell'anticipo TFS/TFR alla banca ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Ai sensi dell'art. 14, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la banca applica un indennizzo nella misura massima dello 0,30% dell'importo rimborsato in anticipo in caso di estinzione, anche parziale. L'indennizzo non è dovuto se l'importo rimborsato anticipatamente dell'intero debito residuo è inferiore a 10.000 euro. L'importo dell'indennizzo deve comunque essere inferiore alla quota di interessi che sarebbero gravati sull'importo dell'anticipo se non vi fosse stata estinzione anticipata e che comunque l'indennizzo non potrà superare i costi sostenuti dalla banca per gestire la richiesta di estinzione anticipata.

3. L'indennizzo di cui al comma 2 è a carico del soggetto finanziato.

Art. 7.

Cessione dell'anticipo TFS/TFR

I finanziamenti di anticipo TFS/TFR possono essere ceduti in tutto o in parte dalla banca all'interno del proprio gruppo ovvero a istituzioni finanziarie nazionali, comunitarie e internazionali. I finanziamenti ceduti conservano le medesime garanzie che assistono i finanziamenti originari.

Art. 8.

Adesione della banca

1. La banca che intende aderire al presente Accordo quadro ne dà comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e per conoscenza all'ABI, mediante apposito modulo in allegato al presente Accordo quadro. La banca che aderisce si impegna a rendere operativo l'Accordo quadro entro trenta giorni lavorativi dalla data di adesione.

2. La banca che intende recedere dal presente Accordo quadro ne dà comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e per conoscenza all'ABI. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica provvede ad aggiornare tempestivamente l'elenco delle banche aderenti all'iniziativa.

3. Il recesso della banca dal presente Accordo quadro non produce effetti sulle operazioni di anticipo TFS/TFR perfezionate dalla banca stessa prima della data del recesso medesimo, nonché sulle domande presentate dal richiedente prima di tale data.

4. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri pubblica sul portale lavoropubblico.gov.it in una apposita sezione dedicata l'elenco delle banche aderenti all'iniziativa.

Art. 9.

Modalità di comunicazione con l'ente erogatore

1. La banca invia le comunicazioni all'ente erogatore all'indirizzo PEC indicato da quest'ultimo, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lettera *c)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Con tale comunicazione la banca indica anche l'IBAN sul quale l'ente erogatore effettua il rimborso del finanziamento.

2. L'ente erogatore invia le comunicazioni alla banca all'indirizzo PEC indicato da quest'ultima nella comunicazione di cui all'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. L'ente erogatore e la banca possono concordare un sistema di comunicazione alternativo all'invio mediante PEC, fermo restando che questo deve comunque garantire la tracciabilità delle comunicazioni.

Art. 10.

Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita

1. Per il richiedente che accede alla pensione con il requisito «quota 100», la banca, ai fini della determinazione dell'importo dell'anticipo TFS/TFR, considera la data di riconoscimento del TFS/TFR, sulla base della certificazione di cui all'art. 5, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La predetta certificazione tiene conto del momento di maturazione dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, ai sensi dell'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e di quanto previsto dal decreto direttoriale del Ragioniere generale dello Stato di concerto con il direttore generale delle politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 novembre 2019. La certificazione di cui al primo periodo terrà conto di tutti gli aumenti, determinati e programmati, dell'adeguamento alla speranza di vita. Tali incrementi saranno opportunamente considerati per la determinazione del primo requisito utile alla maturazione del diritto a pensione, ove previsto dalla legge, qualora questo avvenga successivamente al 31 dicembre 2022.

2. La banca restituisce al soggetto finanziato l'eventuale ammontare degli interessi che non sono maturati a favore della banca, relativi all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita.

Art. 11.

Altre disposizioni applicative e validità dell'Accordo quadro

1. Le banche aderenti possono offrire condizioni migliorative al richiedente rispetto a quelle previste dal presente Accordo.

2. Il presente Accordo quadro è valido ed efficace per ventiquattro mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e comunque fino alla completa estinzione di tutti i diritti e gli obblighi che sono derivati dall'Accordo stesso. Esso è rinnovabile dalle parti sottoscrittrici, sentito il parere dell'INPS per i profili di competenza.

3. Il presente Accordo quadro può essere rivisto in tutto o in parte con l'accordo delle parti sottoscrittrici e sentito il parere dell'INPS per i profili di competenza, in particolare in relazione a quanto disposto dall'art. 15, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nei casi di modifica delle condizioni normativo-regolamentari e di mercato.

Art. 12.

Trattamento dei dati personali da parte delle banche e degli enti erogatori

1. Con riferimento al trattamento dei dati personali finalizzati al rilascio dell'anticipo TFS/TFR, le banche aderenti e gli enti erogatori:

a) adottano le misure tecniche ed organizzative volte ad assicurare la conformità all'art. 32 del regolamento n. 679/2016, in linea con le procedure attualmente utilizzate per finanziamenti similari;

b) individuano procedure per la gestione delle violazioni dei dati personali;

c) assicurano la trasparenza del trattamento, fornendo agli interessati le informazioni di cui all'art. 13 del regolamento n. 679/2016, con particolare riferimento ai casi di mancata accettazione della domanda.

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GUALTIERI

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
CATALFO

Il Ministro della pubblica amministrazione
DADONE

Il direttore generale dell'Associazione bancaria italiana
SABATINI

ALLEGATO *1*

DOMANDA DI ANTICIPO DELLA LIQUIDAZIONE DEL TFS/TFR, MEDIANTE FINANZIAMENTO EX ART. 23, DEL DL N. 4, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 28 MARZO 2019, N. 26

Spett.le
[Indicare l'Istituto Finanziatore]
(di seguito "**Banca**")

Io sottoscritto

Cognome e nome	
Nato a	
Data di nascita	
Codice Fiscale	
Indirizzo	
Residenza (se diversa da indirizzo)	
N. Telefono fisso	
N. Telefono cellulare	
E-mail	

PREMESSO CHE

1) Il Finanziamento volto a consentire l'anticipo del TFS/TFR è disciplinato dall'art. 23, del DL n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dal DPCM 22 aprile 2020, n. 51 (di seguito DPCM) nonché dall'Accordo Quadro sottoscritto xxxx da ABI, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero per la Pubblica Amministrazione
2) Ai sensi dell'art. 6, comma 1 del DPCM ai fini dell'ottenimento del Finanziamento è necessario presentare apposita domanda al Soggetto finanziatore;
3) Le definizioni contenute nel DPCM si considerano integralmente richiamate nel presente modulo di domanda;

FORMULO DOMANDA DI ANTICIPO TFS/TFR

A tal fine allego[1]:

( ) la certificazione di cui all'art. 5, comma 2, lettera a) del DPCM
( ) la certificazione di cui all'art. 5, comma 3 del DPCM (certificazione richiesta unicamente per i soggetti che richiedono di accedere alla pensione con il requisito "quota 100")
( ) la Proposta di contratto di Anticipo TFS/TFR di cui all'art. 7 del DPCM
( ) la dichiarazione sullo stato di famiglia elaborata secondo il modello allegato all'Accordo quadro.

In caso di perfezionamento del contratto di Finanziamento, chiedo che l'importo finanziato sia accreditato sul conto corrente a me intestato (eventuale) cointestato a .... IBAN ....

Data e luogo

Firma

[1] Barrare le caselle relative ai documenti allegati alla presente domanda di Anticipo TFS

ALLEGATO *2*

RICHIESTA DI FINANZIAMENTO CONTRO CESSIONE PRO SOLVENDO DELL'INDENNITÀ DI FINE SERVIZIO COMUNQUE DENOMINATA

OGGETTO: PROPOSTA CONTRATTUALE DI FINANZIAMENTO VERSO L'ANTICIPO DELLA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ DI FINE SERVIZIO COMUNQUE DENOMINATA EX ART. 23, DEL DL N. 4, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 28 MARZO 2019, N. 26

Spett.le
[Indicare l'Istituto Finanziatore]
(di seguito "**Banca**")

Io sottoscritto

Cognome e nome	
Nato a	
Data di nascita	
Codice Fiscale	
Indirizzo	
Residenza (se diversa da indirizzo)	
N. Telefono fisso	
N. Telefono cellulare	
E-mail	

(Di seguito **Soggetto finanziato**)

PREMESSO CHE

1) Il Finanziamento è volto a consentire l'anticipo del TFS/TFR, nei limiti previsti dalla relativa normativa;
2) Esso è disciplinato dall'art. 23, del DL n. 4 (di seguito Decreto Legge), convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dal DPCM 22 Aprile 2020, n. 51 (di seguito DPCM) nonché dall'Accordo Quadro sottoscritto xxxx da ABI, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero per la Pubblica Amministrazione
3) Le definizioni ivi contenute si considerano integralmente richiamate

CONSIDERATO CHE

in data [●] ho presentato domanda di Anticipo TFS/TFR di cui all'art. 23, comma 2 del DL n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, con richiesta del Finanziamento alla Banca, corredata dalla documentazione prevista all'art. 6, comma 2, del DPCM, al fine di ottenere l'erogazione dell'importo di Anticipo TFS/TFR alle condizioni previste dall'Accordo Quadro.

FORMULO LA PRESENTE RICHIESTA DI FINANZIAMENTO AI FINI DELL'OTTENIMENTO DELL'ANTICIPO TFS/TFR

che sarà regolata dalle seguenti condizioni economiche e contrattuali.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Importo dell'Anticipo TFS/TFR (nei limiti dell'importo cedibile e comunque non oltre i € 45.000).	Euro [•] (importo che l'Ente erogatore detrae dal TFS/TFR spettante al Richiedente a seguito della cessazione dal servizio, ai fini del rimborso alla Banca, costituito dalla somma dell'importo erogato e dei relativi interessi).
Importo erogato (nei limiti dell'importo cedibile)	Euro [•] (l'importo corrisposto dalla Banca al Soggetto finanziato, pari o inferiore alla misura stabilità dall'art. 23, comma 5 del Decreto Legge al netto degli interessi)
TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (T.A.E.G.)	[•] %
	Il tasso d'interesse non potrà comunque essere inferiore a ________%
Durata -	[•] mesi/giorni Date ultime di rimborso delle singole quote di TFS/TFR
Indennizzo in caso di rimborso anticipato parziale/totale	[0,30] % salvo quanto previsto all'art. 6
ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE	
Spese d'istruttoria:	Non dovute
Oneri fiscali	Esente - Ai sensi dell'art. 23, comma 4, del DL 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, il Finanziamento è esente dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto
Costo unitario per le	Non dovuto

comunicazioni di legge	
Costi e oneri amministrativi	Non dovuti
Commissione di accesso al Fondo di garanzia	Onere a carico della Banca
Tasso nominale annuo (TAN)	fisso del [•] % pari al Rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato di 0,40% (determinato alla data della proposta contrattuale dell'Anticipo TFS/TFR. Gli interessi sono calcolati, in regime di capitalizzazione semplice). Il tasso d'interesse non potrà comunque essere inferiore a 0,40%.

MODALITÀ DI EROGAZIONE

Ai sensi dell'art. 6, comma 7, del DPCM, la Banca entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del contratto - come indicata nell'art 2 del presente contratto - provvede all'accredito dell'importo erogato sul conto corrente presso ..... [•] IBAN [•].

MODALITÀ DI RIMBORSO

Per effetto della cessione *pro solvendo* del TFS/TFR effettuata con il presente contratto, l'Ente erogatore sarà obbligato a rimborsare alla Banca - entro 3 (tre) mesi dalla maturazione del diritto al pagamento della prima quota o dell'importo in unica soluzione del TFS/TFR – il relativo ammontare dell'importo dell'Anticipo TFS/TFR comunicato dalla stessa Banca in sede di perfezionamento dell'operazione, fatta salva l'ipotesi di anticipata estinzione. Entro 30 giorni dalla data di maturazione delle quote di TFS/TFR successive alla prima, l'Ente erogatore provvede a rimborsare la Banca.

CONDIZIONI CONTRATTUALI

1. OGGETTO E CONDIZIONI FINANZIARIE

Il Soggetto finanziato si dichiara debitore della Banca di una somma pari all'Importo erogato indicato nelle Condizioni economiche e dei relativi interessi e spese; essa viene rimborsata ad opera dell'Ente erogatore che provvede a restituire alla Banca detto importo, utilizzando la quota parte della somma che l'Ente erogatore stesso deve al Soggetto finanziato a titolo di TFS/TFR.

L'importo erogato viene determinato sulla base delle certificazioni di cui all'art. 5 del DPCM.

La certificazione rilasciata dall'Ente erogatore ai beneficiari dell'Anticipo TFS/TFR non può essere utilizzata dal Richiedente presso più Banche.

2. CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Il Finanziamento si perfeziona con l'accettazione della proposta di contratto di Anticipo TFS/TFR da parte della Banca.

L'efficacia di tale contratto resta condizionata alla presa d'atto dell'Ente erogatore.

Qualora l'Ente erogatore comunichi alla Banca la presa d'atto successivamente al termine di 30 giorni di cui all'art. 6, comma 5, del DPCM, il contratto di Anticipo TFS/TFR si intenderà automaticamente risolto.
La Banca, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione dell'Ente erogatore di cui all'art. 6 del DPCM, provvede all'accredito dell'Importo erogato sul conto corrente come sopra indicato.

3. RIMBORSO DEL FINANZIAMENTO
Per effetto della cessione di cui al precedente art. 1, il rimborso del Finanziamento avviene attraverso la liquidazione del TFS/TFR direttamente alla Banca da parte dell'Ente erogatore entro 3 (tre) mesi dalla maturazione del diritto al pagamento della prima quota o dell'importo in unica soluzione del TFS/TFR, nella misura comunicata dalla Banca in sede di perfezionamento dell'operazione di Finanziamento. Eventuali ulteriori rate dell'Anticipo TFS/TFR successive alla prima, sono rimborsate dall'Ente Erogatore alla Banca nella misura comunicata dalla Banca in sede di perfezionamento dell'operazione di Finanziamento, entro trenta giorni dalla maturazione del diritto alla liquidazione. La Banca provvede a retrocedere al Soggetto finanziato l'ammontare degli interessi eventualmente non maturati, in conseguenza dell'avvenuto rimborso del TFS/TFR anteriormente alle predette date di rimborso.

4. INTERESSI
Il tasso di interesse del contratto è determinato alla data di presentazione della proposta contrattuale di Anticipo TFS/TFR ed è comprensivo di ogni onere, salvo quanto previsto all'art. 7.
Gli interessi dovuti sono calcolati in base al regime di capitalizzazione semplice.
Il tasso di interesse è fisso e pari al Rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato di 0,40%.
Il tasso d'interesse non potrà comunque essere inferiore a 0,40%..

5. GARANZIE
Il Finanziamento è obbligatoriamente assistito dalle seguenti garanzie:
- privilegio ai sensi dell'art. 2751 – bis, primo comma, n. 1), del codice civile;
- cessione pro solvendo, automatica e senza alcuna formalità, nel limite dell'Anticipo TFS/TFR;
- garanzia del Fondo di cui all'art. 23, comma 3, del Decreto Legge, affidato in gestione all'INPS. Tale garanzia è a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile e garantisce l'80% dell'importo dell'Anticipo TFS/TFR.
  La Banca provvede al pagamento della commissione di accesso al Fondo, senza possibilità di rivalsa nei confronti del Soggetto finanziato.
  Tale garanzia sarà attivabile nel caso previsto dall'art. 10, comma 1, del DPCM n. 51/2019.
  Resta inteso che, a fronte della riscossione dei crediti rivenienti dall'intervento del Fondo di garanzia, il Fondo medesimo sarà surrogato nei diritti dell'Istituto Finanziatore e potrà agire nei confronti del Soggetto finanziato con ogni strumento di riscossione previsto dalle disposizioni di legge vigenti;

6. RIMBORSO ANTICIPATO DEL FINANZIAMENTO
Il Soggetto finanziato ha sempre la facoltà di rimborsare in tutto o in parte il Finanziamento, facendone richiesta scritta al finanziatore.

Entro [...] giorni lavorativi, la Banca comunica al Soggetto finanziato l'importo, comprensivo di capitale e interessi da restituire, che lo stesso dovrà versare alla Banca entro 30 giorni di calendario dalla data della comunicazione dell'importo dovuto. In caso di mancato pagamento entro il predetto termine l'estinzione è inefficace.
Per tali ipotesi, la Banca ha diritto ad un indennizzo a carico del Soggetto finanziato, parametrato all'importo rimborsato in anticipo, nella misura dell'0,30% dell'importo del debito residuo ai sensi di quanto previsto all'art. 6 dell'Accordo quadro,. L'indennizzo non è dovuto se l'importo rimborsato anticipatamente dell'intero debito residuo è inferiore a 10.000 euro. L'importo dell'indennizzo deve comunque essere inferiore alla quota di interessi che sarebbero gravati sull'importo dell'anticipo se non vi fosse stata estinzione anticipata e che comunque l'indennizzo non potrà superare i costi sostenuti dalla banca per gestire la richiesta di estinzione anticipata
Nell'ipotesi in cui il Soggetto finanziato effettui versamenti a titolo di estinzione anticipata del prestito i cui importi complessivi risultino essere inferiori all'importo calcolato a norma dei precedenti commi, l'estinzione anticipata si considera effettuata in via parziale.
Contestualmente al perfezionamento dell'operazione di estinzione dell'Anticipo TFS/TFR, la Banca comunica all'Ente erogatore l'avvenuta estinzione totale o parziale dell'Anticipo TFS/TFR e, conseguentemente, sono automaticamente adeguate le garanzie di cui all'art. 5.

7. CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'ANTICIPO TFS/TFR PER I RICHIEDENTI L'ACCESSO ALLA PENSIONE CON IL REQUISITO "QUOTA 100"

Secondo quanto previsto all'art. 10 dell'accordo Quadro, per il richiedente che accede alla pensione con il requisito "quota 100", la Banca, ai fini della determinazione dell'Importo dell'Anticipo TFS/TFR, considera la data del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, indicata nella certificazione,.
Alla data di maturazione del diritto alla liquidazione delle rate del TFS/TFR, La Banca restituisce al Soggetto finanziato l'eventuale ammontare degli interessi che non sono maturati a favore della Banca, relativi all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita.

8. COMUNICAZIONI

La Banca invia le comunicazioni all'Ente erogatore all'indirizzo PEC indicato da quest'ultimo, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lett. C) del DPCM. Con tale comunicazione la Banca indica anche l'IBAN sul quale l'Ente erogatore effettua il rimborso del Finanziamento.
L'Ente erogatore invia le comunicazioni alla Banca all'indirizzo PEC indicato da quest'ultima nella comunicazione di cui all'art. 6, comma 4, del DPCM.
L'Ente erogatore e la Banca possono concordare un sistema di comunicazione alternativo all'invio mediante PEC, fermo restando che questo deve comunque garantire la tracciabilità delle comunicazioni.
In caso di modifica dell'IBAN sul quale accreditare l'Anticipo TFS/TFR, il Soggetto finanziato comunica tempestivamente il nuovo IBAN alla Banca affinché la stessa provveda ad effettuare l'accredito dell'Anticipo TFS/TFR utilizzando il nuovo IBAN.

9. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

I rapporti con la Banca sono regolati dalla legge italiana. Per ogni controversia connessa all'esecuzione e/o all'interpretazione del presente contratto, è competente il foro di residenza o domicilio eletto dal Soggetto finanziato.

10. RECLAMI E COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

Il Soggetto finanziato può presentare un reclamo all'Istituto Finanziatore con le modalità individuate sul sito Internet del medesimo.
Se il Soggetto finanziato non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 30 (trenta) giorni, prima di ricorrere al Giudice ordinario può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come e quando rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare la sezione "Presentare un ricorsoi" sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it.
Il Soggetto finanziato e l'Istituto Finanziatore per l'esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere:
al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it;
Il ricorso ai sistemi di risoluzione alternativa delle controversie non pregiudica al cliente la facoltà di avvalersi di ogni mezzo di tutela previsto dall'ordinamento.

11. NORME APPLICABILI

Il Finanziamento è altresì regolato, per quanto non specificato nelle presenti pattuizioni, dalle norme che regolano l'Anticipo TFS/TFR ivi compreso il DPCM, nonché dall'Accordo Quadro.
Il Soggetto Finanziatore è soggetto ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale n. 91, 00184, Roma.

12. CESSIONE

Il contratto di Finanziamento, anche se ancora non erogato, o il credito ad esso relativo, può essere ceduto in tutto o in parte, con le relative garanzie del Fondo e le coperture assicurative, dall'Istituto Finanziatore all'interno del proprio gruppo ovvero a Istituzioni finanziarie nazionali, comunitarie e internazionali.

DICHIARAZIONI CONCLUSIVE

Il Soggetto finanziato:

- conferma la veridicità di dati, notizie e/o dichiarazioni rilasciati per l'accesso all'Anticipo TFS/TFR;
- conferma che il contratto (che si perfezionerà con l'accettazione della proposta di contratto di Anticipo TFS/TFR da parte della Banca a seguito di presa d'atto dell'Ente erogatore) sarà regolato dalle Condizioni Economiche e dalle Condizioni Contrattuali sopra riportate.

Data e luogo

Il Soggetto finanziato

Dichiara, inoltre, di approvare specificamente le seguenti condizioni, ai sensi delle vigenti disposizioni (art. 1341 codice civile; testo unico bancario e relative disposizioni di attuazione):

Art. 3 RIMBORSO DEL FINANZIAMENTO;
Art. 7 CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'ANTICIPO TFS/TFR PER I RICHIEDENTI L'ACCESSO ALLA PENSIONE CON IL REQUISITO "QUOTA 100";
Art. 12 CESSIONE DEL FINANZIAMENTO.

Data e luogo

Il Soggetto finanziato

Il Soggetto finanziato dichiara di aver trattenuto un esemplare della presente Proposta contrattuale di Finanziamento ai fini dell'Anticipo TFS/TFR la quale unitamente alla eventuale "Accettazione" dell'Istituto Finanziatore rappresenta il "Contratto di Finanziamento".

Data e luogo

Il Soggetto finanziato

ALLEGATO 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E NOTORIETÀ
(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a ____ nato/a in ______________________ il __________ cittadino/a ____________ residente in ____________ via ________________ n. ___ tel. __________ e-mail ________________________ pec ________________________

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, della perdita dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R., dell'effettuazione di controlli sulla veridicità di quanto dichiarato, ai sensi dell'art. 71 del citato D.P.R., sotto la personale responsabilità

D I C H I A R A

[_] di essere nubile/celibe

[_] che la famiglia convivente è composta come risulta dal seguente prospetto;

nr.	*cognome e nome*	*luogo di nascita*	*data nascita*	*rapporto parentela*
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

- [_] che in data ____________ è stato dichiarato dal Tribunale di ____________________ [_] lo scioglimento [_] la cessazione degli effetti civili del matrimonio che ha contratto in data ______________

- [_] che è tenuto a corrispondere con periodicità ………………… (*indicare la periodicità: mensile, bimestrale, etc.)* all'ex coniuge un assegno divorzile dell'importo di euro ……. (…………………………..);

Si allega copia del documento di identità in corso di validità.

Data _______________

____
Firma del/la dichiarante **(per esteso e leggibile)**

ALLEGATO *4*

Adesione all'Accordo quadro per il finanziamento verso l'anticipo della liquidazione dell'indennità di fine servizio comunque denominata, secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 2 del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della funzione pubblica
protocollo_dfp@mailbox.governo.it

e, p.c. all'Associazione Bancaria Italiana
abi@pec.abi.it

La/il sottoscritta/o Banca/Istituto di credito (ragione sociale)________________________

Indirizzo della sede legale________________________

Partita IVA ________________________

Rappresentante legale (Cognome)________________(Nome)________________

DICHIARA DI

- conoscere i contenuti dell'articolo 23, comma 2 del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e del D.P.C.M. 22 aprile 2020, n. 51;
- conoscere e condividere i contenuti dell'Accordo Quadro e dei relativi allegati;
- aderire all'Accordo Quadro.

A questo scopo, per qualsiasi comunicazione inerente l'oggetto, si indicano i riferimenti dell'Ufficio responsabile del procedimento di anticipo TFS/TFR per il sottoscrivente

DENOMINAZIONE UFFICIO RESPONSABILE________________________

Telefono________________________e-mail________________________

PEC________________________

Data il Legale Rappresentante

ALLEGATO *5*

Recesso dall'Accordo quadro per il finanziamento verso l'anticipo della liquidazione dell'indennità di fine servizio comunque denominata, secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 2 del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della funzione pubblica
protocollo_dfp@mailbox.governo.it

e, p.c. all'Associazione Bancaria Italiana
abi@pec.abi.it

La/il sottoscritta/o Banca/Istituto di credito (ragione sociale)____________________

Indirizzo della sede legale______________________________

Partita IVA ______________________________

Rappresentante legale (Cognome)________________(Nome)________________

DICHIARA DI

- recedere all'Accordo Quadro.
- conoscere i contenuti dell'articolo 8 dell'Accordo quadro;
- salvaguardare le operazioni di anticipo TFS/TFR perfezionate prima della data della sottoscrizione del presente recesso;
- di salvaguardare le domande di anticipo TFS/TFR presentate dai Richiedenti prima della data di sottoscrizione del presente recesso.

Data il Legale Rappresentante

20A04728

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Novalgina»

Estratto determina IP n. 503 del 1° settembre 2020

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale NOVALGINE 500 mg/mldruppels voor oraal gebruik, oplossing 20 ml dal Belgio con numero di autorizzazione BE067995, intestato alla società Sanofi Belgium Leonardo da Vincilaan 19 1831 Diegem Belgium e prodotto da Nattermann & Cie GmbH Nattermannallee 1 50829 Köln Germany, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farma 1000 S.r.l. con sede legale in via Camperio Manfredo n. 9, 20123 Milano.

Confezione: NOVALGINA «500 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

Codice A.I.C.: 048739015 (in base 10) 1GHDQ7(in base 32).

Forma farmaceutica: 500 mg/ml gocce orali, soluzione.

Composizione: 1 ml di soluzione contiene.

Principio attivo: noramidopirina metansolfonato sodico (metamizolo) 500 mg.

Eccipienti: disodio idrogeno fosfato dodecaidrato, sodio idrogeno fosfato diidrato, saccarina sodica, olio misto 50/50 e acqua depurata.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l., via Biasini n. 26, 26015 Soresina (CR);

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa n. 7, 26824 Cavenago d'Adda - LO.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: NOVALGINA «500 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

Codice A.I.C.: 048739015.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: NOVALGINA «500 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

Codice A.I.C.: 048739015.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A04729

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Betabioptal»

Estratto determina IP n. 502 del 1° settembre 2020

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale BETABIOPTAL 2 mg/5 mg ml picaturi oftalmice, suspensie dalla Romania con numero di autorizzazione 6969/2006/01 aggiornato in 12319/2019/01, intestato alla società Théa Farma S.p.a., via Giotto n. 36, 20145 Milano, Italy e prodotto da Farmila-Thea Farmaceutici S.p.a., via Enrico Fermi n. 50, 20019 Settimo Milanese (MI) Italy, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in viale Europa n. 160, 21017 Samarate (VA).

Confezione: BETABIOPTAL «0,2% + 0,5% collirio, sospensione» flacone 5 ml

Codice A.I.C.: 048628010 (in base 10) 1GD09B (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, sospensione.

Composizione: 100 ml di collirio contengono.

Principio attivo: betametasone 0,2 g e cloramfenicolo 0,5 g.

Eccipienti: macrogol 300, macrogol 1500, macrogol 4000, acido borico, borace, polisorbato 80, ipromellosa, tiomersal, acqua depurata.

Officine di confezionamento secondario:

Falorni S.r.l., via provinciale lucchese, s.n.c. - loc. Masotti, 51034 Serravalle Pistoiese (PT);

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa n. 7, 26824 Cavenago d'Adda - LO;

Pricetag Ead Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov BLVD. 1000 Sofia (Bulgaria).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: BETABIOPTAL «0,2% + 0,5% collirio, sospensione» flacone 5 ml.

Codice A.I.C.: 048628010.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: BETABIOPTAL «0,2% + 0,5% collirio, sospensione» flacone 5 ml.

Codice A.I.C.: 048628010.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A04730

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Voriconazolo Teva Italia».

Con la determina n. aRM - 142/2020 - 813 del 30 luglio 2020 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Teva Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: VORICONAZOLO TEVA ITALIA;

confezione: 043238017;

descrizione: «200 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto.

20A04733

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Captopril e Idroclorotiazide Hexal».

Con la determina n. aRM - 143/2020 - 1392 del 30 luglio 2020 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Sandoz S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: CAPTOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE HEXAL;

confezione: 036769014;

descrizione: «50 mg + 25 mg compresse» 12 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto.

20A04734

BANCA D'ITALIA

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo e sottoposizione della Invest Banca S.p.a., in Empoli, alla procedura di amministrazione straordinaria.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 26 agosto 2020, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo della Invest Banca S.p.a., con sede a Empoli (FI), e la sottoposizione della banca stessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 70, comma 1 del decreto legislativo n. 385/1993 (TUB) e successive modifiche e integrazioni.

Con il medesimo provvedimento, il prof. avv. Raffaele Lener, nato a Vibo Valentia il 27 gennaio 1962 e il dott. Angelo Pappadà, nato a Roma il 28 agosto 1961, sono stati nominati commissari straordinari, mentre la dott.ssa Adriana Petti, nata a Roma il 17 dicembre 1964, l'avv. Barbara Tavecchio, nata a Lecco il 14 novembre 1975 e il dott. Alberto Ciucci, nato a Milano il 13 dicembre 1960, sono stati nominati componenti del Comitato di sorveglianza della Invest Banca S.p.a. in amministrazione straordinaria.

La dott.ssa Adriana Petti è stata nominata presidente del comitato di sorveglianza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 71, comma 1, lettera *b)*, del TUB.

20A04738

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 21 agosto 2020 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* alla signora Maria Puopolo, Console onorario della Repubblica di Liberia in Napoli.

20A04736

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU1-221) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.